

Corte Europea dei diritti dell'uomo, sezione quinta, giudizio numero 50821/ 16;
Paolo ed Alessandro Guiso e Vincenza Consiglio contro Italia .

La Corte europea dei diritti dell'uomo nella seduta del 16 gennaio 2018,
composta da

Linos-Alexandre Sicilianos, Presidente ,

Kristina Pardalos,

Guido Raimondi,

Krzysztof Wojtyczek,

Armen Harutyunyan,

Pauliine Koskelo,

Jovan Ilievski, giudici,

e Abel Campos, cancelliere della sezione,

Visto il ricorso presentato l'11 dicembre 2006,

Dopo aver discusso, decide come segue:

I FATTI

1. I ricorrenti, sig. Paolo Guiso ("il primo ricorrente") e sig. Alessando Guiso ("il secondo richiedente") sono cittadini italiani nati rispettivamente nel 1962 e nel 1960. La signora Vincenza Consiglio (in prosieguo: la "terza ricorrente") era una cittadina italiana nata nel 1929, deceduta il 2 febbraio 2008.

I sigg. Guiso suoi eredi, hanno espresso la volontà di proseguire il procedimento dinanzi alla Corte. Sono rappresentati davanti alla Corte dal Sig. P. Guiso, avvocato in Nuoro.

A. Le circostanze della vicenda

2. I fatti della vicenda, come presentati dai ricorrenti, possono essere riassunti come segue.

3. I ricorrenti erano i comproprietari di lotti di terreni edificabili in Nuoro.

4. Gli appezzamenti in questione - che misurano una superficie totale di 13.614 metri quadrati - sono accatastati nei registri fondiari come foglio n. 43, particelle n. 1141, 1147, 1148, 1339, 1136, 1137, 1143 e 1146.

5. Con diversi provvedimenti emessi tra marzo e ottobre 1991, il Consiglio comunale di Nuoro ha approvato un progetto per la costruzione di un complesso residenziale sull'area dei ricorrenti.

6. Con quattro provvedimenti emessi il 18 ottobre 1991 dal Sindaco di Nuoro, attraverso una procedura accelerata e sulla base di una dichiarazione di interesse pubblico, il Comune è stato autorizzato a prendere possesso dei suddetti appezzamenti di terreno, per poi espropriarli. Il termine ultimo per emettere un provvedimento di espropriazione formale era il 31 dicembre 1995.

7. Nel novembre 1991 le autorità hanno preso possesso fisico del terreno e iniziarono i lavori di costruzione.

8. Con provvedimento 12 dicembre 1995 del Consiglio comunale di Nuoro, il termine per l'emanazione del decreto di esproprio è stato prorogato al 31 ottobre 1996.

9. Con provvedimento del 21 agosto 1996, il Consiglio comunale di Nuoro ha prorogato ulteriormente il termine per l'emanazione del provvedimento di esproprio.

10. L'11 ottobre 1996 è stato emesso il provvedimento di esproprio dell'area.

11. Il 24 gennaio 1997 i ricorrenti hanno depositato ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, contestando la legittimità dei provvedimenti del Sindaco del 18 ottobre 1991 e di quelli che prorogavano il termine per l'emanazione del decreto di esproprio.

12. Con sentenza del 12 maggio 1999, il Tar ha ritenuto illegittimo il provvedimento di proroga del termine per l'emissione del decreto di espropriazione e, di conseguenza, anche del provvedimento di esproprio dell'11 ottobre 1996.

13. Il 22 novembre 2000 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale un risarcimento per l'illegittima sottrazione della proprietà, sulla base della predetta sentenza del 12 maggio 1999. Gli stessi hanno chiesto un importo pari al valore di mercato della proprietà alla data in cui il terreno era stato irreversibilmente modificato, con rivalutazione per inflazione ed interessi legali.

I ricorrenti hanno sostenuto inoltre che l'applicazione della regola della "occupazione appropriativa", che era stata applicata nel loro caso, era stata giudicata dal collegio incompatibile con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.

14. In data non specificata, il TAR ha disposto una consulenza tecnica valutativa del terreno. La relazione finale del settembre 2004 ha affermato che la superficie interessata del terreno era pari a 13.614 metri quadrati e che il valore di mercato del terreno nel maggio 1996 era di 122,32 euro per metro quadrato.

15. Con sentenza del 24 gennaio 2005 n. 86 il Tar ha ritenuto che, in base al principio dell'occupazione appropriativa, i richiedenti non erano più i proprietari del terreno, il quale era diventato proprietà del Comune di Nuoro a seguito del completamento dei lavori pubblici. Il TAR ha respinto la tesi dei richiedenti sull'incompatibilità dell'occupazione appropriativa con l'articolo 1 del Protocollo n.ro 1 alla Convenzione. Tuttavia, il TAR ha ammesso che, siccome il trasferimento di proprietà era stato illegittimo, i ricorrenti avevano diritto a un risarcimento. A tal fine, si è utilizzata la consulenza tecnica che ha stimato il valore di mercato del terreno in 122,32 EUR / mq. Tuttavia, l'autorità giudiziaria non ha quantificato l'importo adottando il valore di mercato, ma ha proceduto in base ai criteri di cui all'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 333 dell'11 luglio 1992, come modificato dalla Legge n. 662 del 1996. Tutti gli importi avrebbero dovuto essere adeguati all'inflazione e includere gli interessi legali dalla data in cui l'occupazione dei terreni dei richiedenti era divenuta illegittima, che il giudice aveva identificato nel 1 ° gennaio 1996.

16. Il 24 maggio 2005 i ricorrenti hanno depositato ricorso al Consiglio di Stato, contestando il principio adottato dal Tar circa la sottrazione della loro proprietà; hanno altresì lamentato l'incompatibilità tra la riduzione della somma loro dovuta ed il diritto di proprietà. I ricorrenti hanno affermato, tra l'altro, di aver diritto a un risarcimento corrispondente al valore di mercato del terreno maggiorato di una somma per la perdita di godimento del terreno. Essi si sono inoltre lamentati del fatto che l'indennizzo sarebbe stato soggetto a tassazione.

17. Il 16 febbraio 2006 il Comune di Nuoro ha versato ai ricorrenti gli importi dovuti a seguito della sentenza del Tar. L'importo complessivo ricevuto ammontava a 429.814,64 EUR. L'imposta del 20% è stata trattenuta alla fonte da tale importo.

18. Il 2 febbraio 2008 il terzo ricorrente è deceduto.

19. Il 2 ottobre 2009 il Consiglio di Stato si è dichiarato incompetente sulla domanda dei ricorrenti.

20. I ricorrenti hanno depositato un ricorso in Corte di cassazione al fine di risolvere la questione della competenza.

21. Il 12 gennaio 2011 la Corte di cassazione, a Sezioni Unite (n. 509), ha ritenuto che i giudici amministrativi fossero competenti a decidere sulla domanda di risarcimento dei ricorrenti, in quanto si discuteva di esercizio di pubblici poteri.

22. In data non specificata, le parti ricorrenti hanno riassunto la lite dinanzi al Consiglio di Stato. Hanno contestato la ricostruzione giuridica effettuata dai giudici di primo grado circa la sottrazione della loro proprietà, e lamentato che la riduzione dell'importo fosse incompatibile con il loro diritto di proprietà. Hanno chiesto al Consiglio di Stato di ottenere un importo corrispondente al valore di mercato della proprietà, ritenendo illegittimo che l'importo fosse soggetto a tassazione.

23. Con sentenza resa il 12 luglio 2011, depositata il 2 novembre 2011 n. 5844, il Consiglio di Stato ha confermato l'illecita acquisizione dei beni dei ricorrenti. Il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 24 ottobre 2007, in base alla quale l'art. 5 bis del decreto legislativo n. 333 dell'11 luglio 1992, come modificato dalla Legge n. 662 del 1996, era stato dichiarato incostituzionale, ed ha affermato che i ricorrenti avevano diritto ad un importo corrispondente all'integrale valore di mercato della proprietà, detratto quanto era già stato loro pagato in forza della sentenza del Tar. Il Consiglio di Stato ha affermato inoltre che i ricorrenti avevano diritto a una somma per adeguamento all'inflazione nonché agli interessi legali dalla data in cui erano stati privati della proprietà. Inoltre il Consiglio di Stato ha assegnato loro EUR 50.000 come risarcimento per danni non patrimoniali. Il Consiglio di Stato ha dichiarato il difetto della propria giurisdizione circa i motivi relativi alla tassazione degli importi.

24. Il 25 maggio 2012 il Comune di Nuoro ha versato ai ricorrenti i restanti importi loro dovuti a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, che

ammontavano a EUR 480.757,76. L'imposta, con aliquota del 20%, è stata trattenuta alla fonte da tale somma.

B. Leggi e prassi nazionali rilevanti

1. "Occupazione acquisitiva", "occupazione appropriativa" o "accessione invertita"

25. I precedenti relativi l'"occupazione acquisitiva" si leggono in *Guiso-Gallisay c. Italia* ((giusta soddisfazione) [GC], 58858/00, §§ 18-48, 22 dicembre 2009).

26. Nelle sentenze nn. 348 e 349 del 22 ottobre 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato che la legge nazionale doveva essere compatibile con la Convenzione, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte, e conseguentemente ha dichiarato incostituzionale l'art. 5 bis del decreto legislativo n. 333 dell'11 luglio 1992, come modificato dalla Legge n. 662 del 1996.

27. Nella sentenza n. 349 la Corte costituzionale ha ritenuto che l'insufficiente indennizzo previsto dalla legge n. 662 del 1996 fosse in contrasto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e con l'articolo 117 della Costituzione italiana, che imponeva il rispetto degli obblighi internazionali.

28. Alcuni cambiamenti nel diritto interno si sono verificati in seguito alle sentenze della Corte costituzionale. L'art. 2 comma 90 della legge finanziaria

(legge 244) del 24 dicembre 2007 ha stabilito che, in caso di espropriazione acquisitiva, l'indennizzo dovesse corrispondere al valore di mercato dell'immobile in questione e non potesse essere ridotto.

2. Il regime fiscale ai sensi della legge n. 413/1991

29. Legge n. 413 del 30 dicembre 1991 (di seguito "Legge n. 413/1991") ha inteso, tra l'altro, ampliare la base imponibile e snellire, agevolare e rafforzare il regime tributario.

30. L'articolo 11 comma cinque prevede che gli importi di risarcimento per espropriazioni o forme illecite di acquisizione di proprietà (somme dovute per effetto di acquisizione coattiva ed occupazione di urgenza divenuta illegittima), versate a persone fisiche che non operano in regime di impresa, sono tassabili ai sensi della legge sulle imposte sul reddito (Testo Unico delle imposte sui redditi).

31. Per quanto riguarda il sistema di riscossione dell'imposta, l'articolo 11, comma 7, prevede che al versamento dell'indennità di cui all'articolo 11, comma 5, compreso, tra l'altro, il risarcimento danni da occupazione acquisitiva, l'autorità cui spetta effettuare il pagamento (enti eroganti) deve trattenere le imposte alla fonte nella misura del 20% dall'intera somma. È consentito al contribuente optare per la tassazione ordinaria nella sua dichiarazione dei redditi annuale, nel qual caso la somma detratta alla fonte sarà considerata come un anticipo sul pagamento dell'imposta finale dovuta.

Il ricorso.

32. I ricorrenti affermano di essere stati illegittimamente privati delle loro aree e che ciò abbia violato il loro diritto al pacifico godimento della proprietà, come garantito dall'articolo 1 del Protocollo n. 1. Gli stessi hanno poi sottolineato che l'applicazione dell'occupazione acquisitiva era stata giudicata incompatibile con la Convenzione in molte altre occasioni dalla Corte dei diritti dell'uomo.

33. I ricorrenti sostengono altresì che, sebbene i Tribunali nazionali avessero riconosciuto la natura illegittima dell'espropriazione ed accordato un risarcimento pari al valore di mercato della proprietà, incrementato per inflazione, interessi legali e di una somma per danno non patrimoniale, gli stessi non avevano ricevuto un risarcimento che potesse essere considerato "appropriato e sufficiente", a causa della tassazione imposta. A loro avviso, l'applicazione della norma fiscale conduceva a riconoscere una somma pari al solo 80% del valore di mercato della proprietà. L'imposizione fiscale era quindi un espediente legislativo per ridurre i costi di acquisto di terreni per scopi pubblici del 20%, sebbene tale riduzione formalmente apparisse come prelievo fiscale.

34. A sostegno della loro tesi, secondo cui la situazione è incompatibile con la giurisprudenza della Corte, i ricorrenti hanno sottolineato che la Corte aveva sempre incluso la frase "più qualsiasi tassa che potesse essere addebitata" nelle sue pronunce in tema di "equa soddisfazione" in casi relativi ad espropri legittimi o illegittimi. A questo proposito hanno citato, tra gli altri casi, Guiso-

Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], 58858/00, 22 dicembre 2009, § 106 e il dispositivo di tale sentenza).

35. I richiedenti sottolineano inoltre che l'imposta controversa non era stata riscossa su un'indennità di esproprio ottenuta a seguito di una procedura legittima, ma, piuttosto, su una somma riconosciuta a titolo di risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale, per una sottrazione di proprietà che i giudici nazionali avevano riconosciuto come illegale. Sostenevano altresì che il prelievo fiscale sulla somma era l'unico caso, a livello nazionale, in cui un risarcimento risultava soggetto a tassazione.

36. Infine, i ricorrenti hanno lamentato, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, che l'applicazione della legge n. 662 del 1996 al loro caso producesse effetti discriminatori.

LA NORMA

37. A fondamento dei ricorsi, le parti ricorrenti richiamano l'articolo 1 del Protocollo n.ro 1 alla Convenzione, che recita come segue:

“Protezione della proprietà.

1) Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a godere pacificamente dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica ed alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

2) Le disposizioni precedenti non pregiudicano il diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie

per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”

38. La Corte osserva preliminarmente che i ricorrenti sono stati privati della loro proprietà mediante un'espropriazione indiretta o "acquisitiva", con un'interferenza con il loro diritto al godimento pacifico della proprietà che la Corte aveva precedentemente considerato, in un gran numero dei casi, incompatibile con il principio di legalità, constatando la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (vedi, tra molte altre pronunce, Carbonara et Ventura c. Italie, no 24638/94, §§ 63- 73, CEDH 2000-VI, Guiso-Gallisay c. Italia, numero 58858/00, §§ 93-97, 8 dicembre 2005; De Caterina e altri c. Italia, numero 65278/01, §§ 30-34, 28 giugno 2011 e, più recentemente, Messina c. Italia, 26128/04, §§ 38-43, 9 febbraio 2017). Non vi sono elementi, nel presente giudizio, che portino la Corte ad una conclusione diversa.

39. Ciò detto, la Corte nota inoltre che - come ammesso anche dalle ricorrenti - il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la privazione di proprietà era stata illegittima e, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 24 ottobre 2007, ha dichiarato che i ricorrenti avevano diritto al risarcimento quantificato in conformità con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale predetta (vedere paragrafo 23 che precede). La Corte dei diritti dell'uomo ritiene che ciò equivalga, in sostanza, a un riconoscimento, da parte dei Tribunali nazionali, della violazione denunciata. In seguito alla decisione, il TAR ha assegnato un importo pari al valore di mercato del terreno calcolato al momento in cui i ricorrenti sono stati privati della proprietà, aumentato di un

importo come adeguamento per inflazione e per interessi legali dalla predetta data. In un caso simile, la Corte dei diritti dell'uomo ha rilevato che una quantificazione di questo tipo costituisse un risarcimento adeguato e sufficiente, sotto l'aspetto della presunta violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, escludendo che il privato potesse essere considerato una vittima della violazione contestata (vedi Armando Iannelli c. Italia, 24818/03, §§ 35-37, 12 febbraio 2013). La Corte non ha motivo per discostarsi dalle conclusioni adottate in quel caso. Inoltre, la Corte ricorda che nella presente causa il Consiglio di Stato ha assegnato ulteriori EUR 50.000 per il danno non patrimoniale subito a causa della natura illecita della privazione della proprietà (vedere paragrafo 23 sopra).

40. Tuttavia, le ricorrenti hanno sostenuto che il risarcimento accordato dal Consiglio di Stato, la cui entità non hanno contestato, diveniva insufficiente a causa del prelievo fiscale sull'importo ricevuto. La Corte nota che non risulta che dopo la prima contestazione della determinazione della somma dovuta (vedere paragrafi 22 e 23 che precedono), i ricorrenti si siano lamentati dell'aspetto fiscale davanti ai giudici nazionali, una volta che il prelievo fiscale era stato effettivamente applicato. Tuttavia, la Corte ritiene che non sia necessario pronunciarsi sulla questione poiché il ricorso è comunque irricevibile per i motivi esposti di seguito.

41. La Corte nota preliminarmente che il prelievo fiscale contestato è stato imposto ai ricorrenti dal Comune di Nuoro in forza della Legge n. 413/1991, che disciplina, tra l'altro, la riscossione delle imposte sui compensi per le espropriazioni legittime e illegittime della proprietà (vedere paragrafi 30 e 31

che precedono). Sembra quindi alla Corte che l'approccio più appropriato per esaminare le doglianze dei ricorrenti riguardi il controllo dell'uso della proprietà "per assicurare il pagamento delle imposte " (vedi *National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society contro il Regno Unito*, 23 ottobre 1997, § 79, *Rassegna di sentenze e decisioni 1997-VII*). Secondo la Corte, quindi, il prelievo fiscale nel caso di specie non dovrebbe essere considerato nel contesto del risarcimento offerto per la privazione di beni, bensì in riferimento all'articolo 1, secondo comma, del Protocollo n. 1.

42. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (vedere, tra molte altre, *Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH c. I Paesi Bassi*, 23 febbraio 1995, § 62, *Serie A 306-B*, e *NKM v. Ungheria*, No. 66529/11, § 42, 14 maggio 2013), un'interferenza, inclusa quella derivante da una misura per garantire il pagamento delle imposte, deve trovare un "giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità ed i requisiti della protezione dei diritti fondamentali dell'individuo. La finalità di raggiungere questo equilibrio si riflette nella struttura dell'articolo 1 nel suo complesso, compreso il secondo comma: deve quindi esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. Infine, chi chiede l'applicazione della norma non deve sopportare un onere individuale ed eccessivo (vedi *Sporrong e Lönnroth c. Svezia*, 23 settembre 1982, § 73, *Serie A n.52*).

43. Inoltre, nel verificare se tale requisito sia stato rispettato, si riconosce che uno Stato contraente, nel formulare e attuare politiche nel settore fiscale, gode di un ampio margine di apprezzamento e la Corte ha coerentemente affermato

che rispetterà la valutazione del legislatore nazionale in tali materie a meno che non sia priva di fondamento ragionevole (vedere *Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH*, citata sopra, § 60, Serie A n ° 306-B, *Imbert de Trémiolles c. Francia* (dec.), nn. 25834/05 e 27815/05 (iscritto), 4 gennaio 2008 e *Arnaud e altri c. Francia*, nn. 36918/11 e 5 altri, § 25, 15 gennaio 2015). In effetti, spetta principalmente alle autorità nazionali decidere il tipo di imposte o contributi che intendono prelevare, poiché le decisioni in questo settore implicano comunemente l'apprezzamento di questioni politiche, economiche e sociali che la Convenzione lascia alla competenza degli Stati parti, tenendo conto che le autorità nazionali sono in una posizione migliore rispetto alla Corte in questa verifica (*NKM c. Ungheria*, citata sopra, § 57).

44. Per quanto riguarda la questione relativa alla raggiungimento di un giusto equilibrio nel caso in esame, la Corte ritiene, in via preliminare, che il legislatore italiano abbia operato nell'ambito di un giudizio discrezionale circa norme fiscali sostanziali che prevedono la tassazione di pagamenti derivanti da esproprio di beni. Di conseguenza, la legislazione non può essere considerata arbitraria in quanto tale (cfr. *Di Belmonte c. Italia*, n. 72638/01, § 42, 16 marzo 2010, e, *mutatis mutandis*, *Arnaud*, citata sopra, § 27). Inoltre, le scelte relative al tipo e all'importo dell'imposta da riscuotere, ma anche, come nella fattispecie, la questione relativa a ciò che può essere classificato come reddito imponibile, ricadono all'interno dei temi che il legislatore nazionale è certamente più in grado di valutare rispetto alla Corte (vedere, *mutatis mutandis*, *Gáll v. Ungheria*, 49570/11, § 56, 25 giugno 2013, *Baláž v. Slovakia* (dec.), 60243/00, 16 settembre 2003 e *Spampinato v. Italia* (dec.), 69872/01, 29 marzo 2007). La Corte constata che lo stesso può dirsi per quanto riguarda la scelta dei mezzi

concreti di esecuzione, vale a dire la ritenuta alla fonte, con l'opzione lasciata al contribuente circa la scelta di un prelievo fiscale secondo normali criteri ed aliquote sui redditi. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che allo Stato convenuto debba essere concesso un margine di apprezzamento particolarmente ampio nel caso in esame.

45. Resta da accertare se la misura fiscale contestata possa essere considerata come un onere irragionevole o sproporzionato sui ricorrenti.

46. La Corte considera, in via preliminare, che l'aliquota d'imposta applicata nella presente causa, che ammonta al 20% dell'importo totale riconosciuto, non può essere considerata, dal punto di vista quantitativo, come eccessiva. Inoltre, non si può affermare che la sottrazione di un tale importo abbia avuto l'effetto di annullare o di incidere sostanzialmente sull'attribuzione di un indennizzo riconosciuto dal Consiglio di Stato, al punto tale da qualificare l'onere fiscale come di carattere "confiscatorio". Né la procedura ha portato a una situazione paradossale in cui lo Stato abbia portato via con una mano - in questo caso attraverso la tassazione - più di quanto abbia riconosciuto con l'altra, come risarcimento per una privazione di proprietà (si veda, *mutatis mutandis*, nel contesto dell'applicazione di spese giudiziarie, *Perdigão c. Portogallo* [GC], 24768/06, § 72, 16 novembre 2010). La Corte ritiene, in altre parole, che le misure fiscali applicate nella presente causa non siano arrivate al punto di compromettere la sostanza stessa dei diritti di proprietà delle parti ricorrenti.

47. La Corte nota anche che non ci sono prove nel fascicolo di causa - e in ogni caso non è posto in discussione dalle ricorrenti - che la riscossione di tale

somma fondamentale abbia minato la loro situazione finanziaria. Questo è uno dei fattori cui la Corte ha dato peso nel valutare se sia stato raggiunto un giusto equilibrio, in casi specifici (N.K.M. Ungheria, citata sopra, § 42, e gli ulteriori riferimenti ivi citati).

48. Nella sua valutazione, la Corte ha anche preso in considerazione la natura e la causa della somma soggetta all'imposta (ibid., § 68). Nel caso di specie, lo scopo della pronuncia era di fornire un risarcimento per un atto illecito dell'amministrazione. In tale contesto, i ricorrenti hanno sostenuto che, data l'illegittimità dell'espropriazione (cfr. paragrafi 14-16 supra), essi avrebbero dovuto risultare esenti da qualsiasi imposta, allo stesso modo di quanto accade ai ricorrenti nel procedimento dinanzi alla Corte CEDU.

È vero che la Corte, in certi casi, può - e spesso accade - esentare dall'imposizione fiscale le somme che essa assegna ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione. Il motivo di tale esenzione è di impedire allo Stato convenuto di recuperare parte, o anche tutto, di ciò che è dovuto in esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte. La concessione di tale deroga non è tuttavia automatica. In particolare, qualora vengano assegnati premi per compensare la perdita di guadagni o di profitti commerciali, che normalmente sarebbero stati tassabili, potrebbe non essere opportuno esonerarli dalla tassazione (si veda, ad esempio, *Heldenburg c. Repubblica Ceca* (equa soddisfazione) 65546/09, 9 febbraio 2017, relativo ai redditi da locazione). E' comunque la Corte a decidere, in ogni caso, se una deroga è appropriata o meno (vedi, ad esempio, *Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia* (soddisfazione equa) [GC], n. 71243/01, § 43, CEDU 2014).

La presente causa riguarda un'imposta prevista dalla legislazione nazionale e applicata a livello nazionale. La clausola di esenzione fiscale contenuta nelle sentenze della Corte CEDU che, come spiegato sopra, si applica alle sole somme per equa soddisfazione ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, se del caso, non può essere considerata applicabile per semplice analogia ai pagamenti nazionali, anche se tali indennizzi hanno uno scopo analogo. Inoltre, la Corte richiama l'attenzione sul fatto che i tribunali nazionali hanno riconosciuto che la privazione della proprietà dei richiedenti non era stata conforme alla legge ed ha assegnato 50.000 euro per danno non patrimoniale subito a causa della natura illecita della sottrazione dell'area.

49. Infine, il Tribunale ritiene opportuno rilevare che i richiedenti avevano la possibilità, a norma della legislazione statale in esame, di optare per l'imposizione secondo il regime ordinario dell'imposta sul reddito, qualora lo desiderassero, in quanto i contribuenti possono scegliere la detrazione del 20% applicata sulla somma ottenuta, oppure optare per la tassazione ordinaria, che determina l'importo dovuto come imposta tenendo conto di quanto incassato per la sottrazione del bene in combinazione con altre componenti del loro reddito (vedere paragrafo 31 sopra).

50. Alla luce di quanto precede, e tenuto conto dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati in materia fiscale, il Tribunale ritiene che la riscossione dell'imposta sul risarcimento concesso alle ricorrenti non abbia modificato l'equilibrio che deve essere raggiunto tra la tutela dei diritti delle parti ricorrenti e l'interesse pubblico a garantire il pagamento delle imposte.

51. Di conseguenza, il reclamo è manifestamente infondato e va respinto in conformità con l'Articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.

52. Per quanto riguarda il reclamo ai sensi dell'articolo 14, alla luce di tutto il materiale in suo possesso, e nella misura in cui gli argomenti denunciati sono di sua competenza, la Corte considera che il caso in oggetto non fa emergere alcuna violazione del citato articolo della Convenzione.

53. Ne segue che questo motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto in conformità con l'Articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità,
Dichiara la domanda inammissibile.

Redatto l'8 febbraio 2018.

Alexandre Sicilianos President